

# Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ..., decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

# 1. Legge del 5 ottobre 2007<sup>1</sup> sulla geoinformazione

Art. 38 cpv. 1–1quater

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale. La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, contributi globali per le misure e i progetti seguenti:

- a. i lavori di primo e nuovo rilevamento;
- b. i lavori di rinnovamento;
- c. i lavori di demarcazione:
- d. i provvedimenti in seguito a eventi naturali;
- e. gli aggiornamenti periodici;
- f. gli adeguamenti speciali di interesse nazionale straordinario;
- g. i progetti innovativi per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale e la sperimentazione di nuove tecnologie.

<sup>1bis</sup> I contributi globali sono commisurati all'importanza delle misure e dei progetti per la copertura capillare, l'omogeneità e l'armonizzazione dei dati della misurazione ufficiale svizzera.

2019–.....

<sup>1ter</sup> Nel caso di un interesse nazionale straordinario all'attuazione di una misura o di un progetto, il contributo globale può coprire al massimo l'80 per cento dei costi complessivi. Il contributo globale per il finanziamento di un progetto innovativo per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie può essere superiore.

<sup>1</sup>quater II Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il calcolo dei contributi globali.

# 2. Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi<sup>2</sup>

Art. 11 cpv. 3bis

<sup>3bis</sup> Dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, essi sussistono anche per i terzi cui il beneficiario fa ricorso per l'adempimento del compito.

## Art. 25 Controllo dell'esecuzione del compito

- <sup>1</sup> L'autorità competente controlla se i beneficiari adempiono il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni loro imposte.
- <sup>2</sup> A tal fine elabora piani di controllo orientati ai rischi.
- <sup>3</sup> In particolare, in questi piani occorre determinare:
  - a. in che misura effettuare controlli a campione o controlli approfonditi;
  - b. chi effettua il controllo e in base a quali metodi;
  - c. come coordinare il controllo con le attività di controllo di terzi, in particolare delle autorità cantonali;
  - d. come documentare i risultati del controllo.
- <sup>4</sup> È possibile rinunciare all'elaborazione di un piano di controllo per prestazioni di importo modesto, contributi obbligatori a organizzazioni internazionali e prestazioni fornite a un beneficiario sottoposto a una vigilanza completa da parte di autorità federali.

# 3. Legge del 21 marzo 1969<sup>3</sup> sull'imposizione del tabacco

Art. 18 cpv. 2bis

<sup>2bis</sup> Se la dichiarazione fiscale non è presentata entro il termine stabilito, l'Amministrazione delle dogane stima l'ammontare nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Art. 36 cpv. 3bis

<sup>3bis</sup> Se non può essere accertato esattamente, l'importo dell'imposta il cui pagamento è messo in pericolo è stimato dall'Amministrazione delle dogane.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RS **616.1** 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> RS **641.31** 

# 4. Legge federale del 20 dicembre 1957<sup>4</sup> sulle ferrovie

Art. 51b cpv. 3

<sup>3</sup> I mutui rimborsabili condizionalmente gestiti dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria possono essere trasferiti nel conto della Confederazione su decisione del Consiglio federale e convertiti in partecipazioni. A titolo di partecipazione a misure necessarie di risanamento del bilancio, la Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui se pure il Cantone vi rinuncia.

Art. 57 cpv. 1bis, secondo periodo

1<sup>bis</sup> ... Esso è adeguato annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale secondo il calcolo attuale e segue l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

## 5. Legge del 21 giugno 2013<sup>5</sup> sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

Art. 3 cpv. 2, secondo periodo

<sup>2</sup> ... Essi sono adeguati annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale secondo il calcolo attuale e seguono l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

Art. 10 Rubrica nonché cpv. 3 e 4

Assunzione di attivi e passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari nonché di mutui

- <sup>3</sup> Esso si assume i mutui concessi alle imprese che hanno diritto a indennità per investimenti nell'infrastruttura ferroviaria, se è stato presentato il relativo conteggio del progetto.
- <sup>4</sup> I mutui rimborsabili condizionalmente gestiti dal Fondo possono essere trasferiti nel conto della Confederazione su decisione del Consiglio federale e convertiti in partecipazioni. A titolo di partecipazione a misure necessarie di risanamento del bilancio, la Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui se pure il Cantone vi rinuncia.

# 6. Legge federale del 18 marzo 2016<sup>6</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 lett. d

Il sistema di trattamento serve a:

d. offrire funzioni per il trattamento dei dati memorizzati nel sistema, comprese funzioni di analisi;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> RS **742.101** 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> RS **742.140** 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> RS **780.1** 

#### Art. 8 lett. d ed e

#### Il sistema di trattamento contiene:

- d. i dati, in particolare i dati personali, necessari per lo svolgimento e il controllo delle pratiche nonché per le funzioni di trattamento;
- e. i risultati ottenuti dall'analisi dei dati raccolti nell'ambito di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ai sensi della presente legge.

#### Art. 23 cpv. 3

<sup>3</sup> Può prevedere che le autorità di cui all'articolo 15 debbano poter accedere in ogni momento mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22.

#### Titolo prima dell'art. 38

#### Sezione 9: Spese

# Art. 38 Principi

- <sup>1</sup> Le spese per le installazioni che le persone obbligate a collaborare necessitano per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge sono a carico di queste ultime.
- <sup>2</sup> Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un'equa indennità per le spese da esse sostenute per l'attuazione delle sorveglianze e la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22.
- <sup>3</sup> I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale può prevedere che:
  - a. alle persone obbligate a collaborare non venga versata alcuna indennità per le informazioni fornite:
  - b. le prestazioni del Servizio relative alla fornitura delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese.

# Inserire prima del titolo della sezione 10

#### Art. 38a Modalità

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento delle indennità nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese.
- <sup>2</sup> Può prevedere che le indennità e le partecipazioni alle spese siano calcolate nei singoli casi o sotto forma di importi forfettari.
- <sup>3</sup> Per il calcolo nei singoli casi stabilisce le tariffe applicabili.
- <sup>4</sup> Per il calcolo sotto forma di importi forfettari, tiene conto della misura in cui le spese sono imputabili alla Confederazione o ai singoli Cantoni in base all'utilità che trag-

gono dalle informazioni e dalle sorveglianze. Se i Cantoni hanno convenuto una ripartizione della quota di partecipazione alle spese che devono sostenere complessivamente, la ripartizione avviene in base a questo accordo.

<sup>5</sup> In caso di indennità e partecipazioni alle spese sotto forma di importi forfettari il Servizio allestisce, sulla base delle tariffe stabilite per i singoli casi, un conteggio *pro forma* delle prestazioni proprie e delle persone obbligate a collaborare.

#### II

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 2006<sup>7</sup> sul finanziamento della misurazione ufficiale è abrogata.

#### Ш

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.